



# COMUNE DI CALTRANO

Provincia di Vicenza

## ORDINANZA N. 49 del 27-12-2024

SINDACO

Oggetto:

**DIVIETO SCOPPIO PETARDI E FUOCHI D'ARTIFICIO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DAL 31 DICEMBRE 2024 A TUTTO IL 1° GENNAIO 2025.**

### Il Sindaco

#### CONSIDERATO che:

- durante il periodo delle festività natalizie e di fine anno è d'uso effettuare l'accensione e i lanci di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi e altri artifici pirotecnici;
- tale usanza implica un oggettivo pericolo essendo spesso questi artifici pirotecnici, anche quelli per i quali è ammessa la vendita al pubblico, dotati di un potenziale rischio per la salute tale da provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi venisse fortuitamente colpito;
- in conseguenza di tali pratiche, si possono determinare effetti negativi per la quiete pubblica, la sicurezza, l'incolumità delle persone e degli animali da affezione;
- l'uso improprio di tali prodotti, implicando un oggettivo pericolo, senza l'adozione delle necessarie precauzioni atte ad evitare pericoli e danni diretti ed indiretti, minaccia l'integrità fisica delle persone e degli animali esponendo altresì ai medesimi rischi l'ambiente urbano inteso sia come l'insieme materiale dei beni pubblici e privati, sia come habitat naturale di convivenza uomo/natura;

**RILEVATA**, altresì, la necessità di limitare comunque il più possibile i rumori molesti nell'ambiente urbano in tutte le aree pubbliche, vie e piazze durante il periodo delle festività natalizie e di fine anno, nonché in prossimità di scuole, uffici pubblici, luoghi di culto, spazi pubblici dedicati alla socializzazione urbana e al gioco dei bambini;

**RITENUTO** pertanto necessario - pur con la volontà di salvaguardare le tradizioni e le usanze legate a festeggiamenti e ricorrenze particolari — vietare, per esigenze di sicurezza urbana, soccorso e incolumità pubblica, l'accensione e lancio di articoli pirotecnici con effetto di scoppio a miccia o sfregamento (fuochi d'artificio, petardi, razzi e mortaretti) su tutto il territorio comunale a partire dalle ore 00:01 del 31 dicembre 2024 alle ore 23:59 del 1° gennaio 2025;

**RITENUTO** che, per la situazione in esame, sussista il requisito di:

- contingibilità, in quanto la situazione non può essere efficacemente affrontata tramite l'adozione di strumenti giuridici ordinari che prevenzano la possibile formazione di aggregazione di persone, anche estemporanea, in luoghi che, per la loro destinazione, ne favoriscono, invece, il verificarsi;
- urgenza, per il potenziale danno alla salute pubblica della comunità locale;

#### RICHIAMATI:

- l'art. 32 della Legge n. 833/1978;
- l'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998;
- l'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo n° 267/2000;

## **VIETA**

per le motivazioni di cui alle premesse, di accendere e lanciare fuochi d'artificio, sparare petardi, far scoppiare mortaretti, razzi e altri artifici pirotecnici su tutto il territorio comunale a partire dalle ore 00:01 del 31 dicembre 2024 alle ore 23:59 del 1° gennaio 2025;

## **PREVEDE**

che la presente ordinanza produca effetti fino all'entrata in vigore di diverse disposizioni nazionali e/o regionali;

## **AVVERTE**

che ai sensi dell'art. 21 ter della Legge n. 241/1990, stante la necessità e l'urgenza, il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e produce effetti dal momento della sua pubblicazione;

## **DISPONE**

- a chiunque di osservarla e rispettarla;
- la pubblicazione del provvedimento in argomento sul sito internet istituzionale, nelle bacheche comunali, oltre che nell'albo pretorio on line;
- la comunicazione della presente a:  
*Prefetto di Vicenza;*  
*Questore di Vicenza;*  
*ULSS 7 Pedemontana;*  
*Consorzio di Polizia Locale di Schio – Distaccamento di Piovene Rocchette;*  
*Stazione dei Carabinieri di Chiuppano;*  
*Guardia di Finanza – Tenenza di Thiene;*

## **AVVERTE**

che l'inosservanza alla presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative ove previste da leggi e regolamenti.

## **INFORMA**

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'Ordinanza all'Albo Pretorio.

---

Caltrano, 27-12-2024

Il Sindaco  
Dal Santo Alberto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.